

ODCEC TORRE ANNUNZIATA
6 luglio 2020

DAVIDE ROSSETTI

Impatti Covid su economia e settori economici

■ Stime CERVED Due Scenari

- Ripartenza a giugno 2020: Ricavi 2020 - 7,4%; Ricavi 2021 + 9,5% Fatturato 2021 + 1,5% rispetto al 2019

- Ripartenza a dicembre 2020: Ricavi 2020 - 17,8%; Ricavi 2021 + 17,5% Fatturato 2021 -3,3 rispetto al 2019

Settori più colpiti: Trasporti, Logistica, Turismo

Settori in controtendenza: E-commerce, Grande Distribuzione Farmaceutica

A rischio in Italia tra 900 mila e, nello scenario peggiore, 1.2 milioni di posti di lavoro nel 2020 (Stime Bankitalia). In Europa a rischio 24 milioni di posti di lavoro nel prossimo decennio (Stime McKinsey Global Institute). A livello mondiale FMI stima, causa riduzione ore lavorate, la perdita di circa 300 milioni di posti di lavoro equivalenti entro il secondo trimestre 2021

- **Stime OCSE - Economic Outlook – Giugno 2020: Il Pil italiano -14% nel 2020 nello scenario peggiore. Nello scenario di base - 11,3% debito pubblico in salita del 170% in caso di nuova epidemia.** FMI: Pil – 12,8% nello scenario base e debito al 166%
- **Economia mondiale: - 6% nel 2020 nello scenario migliore e -7,6% con una seconda ondata del virus. In Spagna - 14,4% o - 11,1%. Francia: - 14,1% - 11,4%. Gran Bretagna: -14% e -11,5%. Germania -8,8% - 6,6% Stati Uniti: -8,5% -7,3%;**
- **Ripresa: Nel 2021 l'Ocse prevede un recupero del Pil del 7,7% per l'Italia** a fronte di una caduta del 11,3% quest'anno, mentre se ci sarà una nuova ondata del virus, il recupero sarà del 5,3% dopo il crollo del 14% del Pil quest'anno, A livello globale la ripresa sarà più contenuta, tra il 5,2 e il 2,8%,. **Sensibile peggioramento del mercato del lavoro,** con una disoccupazione in crescita, fino al 9,7% quest'anno in Italia, contro una media della zona euro pari al 7,2%.

Quadro Storico

- 1970 Crac Penn Central (settore ferroviario)
- 1977 Obbligo per le società quotate di avere l'audit committee
- 1990 Crac Polly Peck (settore tessile),
- 1991 Bank of credit and commerce international e Gruppo Maxwell Communication
- 1992 *Cadbury* Code (crac gruppo Maxwell)
- 1992 Internal Control - Integrated Framework" aggiornato nel 2013, di seguito Framework "ERM - Enterprise Risk Management", pubblicato nel 2004, aggiornamento dell"ERM - Enterprise Risk Management", pubblicato nel 2017 - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO):
- 1996 Principi di comportamento del collegio sindacale dott. comm. e ragionieri non quotate (quotate 2001)
- 1998 D.Lgs 58/98 - TUIF
- 1999: pubblicazione del Codice di autodisciplina (c.d. Codice Preda)
- D.lgs 231/2001 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Ratifica Atti internazionali – Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, 1995)
- 2001 Crac Enron (settore energia)
- 2003, Riforma del diritto societario
- 2008 Crisi finanziaria globale
- *D.Lgs. 39/2010 (Attuazione Direttiva 2006/43/CE)– Testo Unico Revisione (Modificato dal d.lgs. 135/2016 – Attuazione Direttiva 2014/CE/CE) e Reg UE 537/2014*

Corporate governance dell'impresa

- Insieme di regole organizzative per la gestione ed il controllo delle imprese e di relazioni tra il management, gli shareholder e gli stakeholder (OCSE 2004)
- Sistema che permette di dirigere e controllare le aziende (code of best practice 1992, Adrian Cadbury)

Modelli di Gestione e Controllo

Ordinario

Monistico

Dualistico

controllo contabile e di gestione al collegio sindacale (art. 2409 bis)

- Condizioni:
 - previsione dello statuto;
 - la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
 - i sindaci siano iscritti al registro dei revisori

Il Dlgs 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, modificando l'art. 2477, sancisce:

- L'obbligo di nomina dei collegi sindacali nelle SRL allorché per due esercizi consecutivi venga superato almeno uno dei seguenti limiti:

1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

- Che se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro 30 gg dall'assemblea che ha approvato il bilancio di superamento dei limiti, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;

- Che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei 3 limiti sopra indicati

- Il Decreto Milleproroghe (dl 162/2019), definitivamente convertito nella Legge 8 del 28 febbraio 2020, ha infatti introdotto un termine mobile per la nomina dei sindaci nelle SRL stabilito “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, comma 2, cod. civ. Per i revisori nominati entro il 16 dicembre 2019 (entro 9 mesi dell’entrata in vigore del Codice- termini di prima applicazione
- Emendamento approvato al DL Rilancio (34/2020): Le società a responsabilità limitata (Srl) e le società cooperative possono nominare a gli organi di controllo o il revisore fino alla data per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021

Normativa

- Art. 2082 cc: E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi
- Art. 2555 cc: L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
- Art. 2086 cc: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

- Art. 14 dlgs 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Continuità aziendale

- La continuità aziendale è connaturale all'intero sistema del diritto societario ai sensi dell'art.2423 bis c.c, rappresenta un principio generale alla base della redazione del bilancio d'esercizio e costituisce anche uno degli indicatori da monitorare nell'ambito della procedura di allerta introdotta dalla riforma sulla crisi d'impresa.
- Procedura fondamentale sia per il revisore che deve esprimere un giudizio sul bilancio sia per il collegio sindacale che è l'organo deputato a vigilare sul rispetto della legalità. Il revisore, in linea generale, deve verificare l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori. L'art. 2423-bis c.c., al co. 1 n. 1, dispone che, all'atto della redazione del bilancio, la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Il principio contabile che disciplina, in chiave interpretativa della citata norma, l'utilizzo appropriato del postulato della continuità aziendale è l'OIC 11.
- La responsabilità della verifica dell'esistenza della continuità aziendale spetta agli amministratori

Principio di revisione 570

- Capacità dell'impresa a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. (IAS 1 e OIC 11)
- Indicatori economico-finanziari che possono dar luogo a dubbi sulla continuità:
 - Deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;
 - Cash flow negativi;
 - Principali indicatori economico-finanziari negativi
 - Consistenti perdite operative;
 - Mancanza di continuità nella distribuzione dei dividendi;
 - Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
 - Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
 - Cambiamento delle forme di pagamento concesse da fornitori;
 - Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di prodotti o per altri investimenti;

■ Indicatori gestionali:

- Perdita di membri della direzione con responsabilità strategica senza una loro sostituzione;
- Difficoltà con il personale

■ Altri indicatori:

- Contenziosi legali o regolamentari che in caso di soccombenza potrebbero essere non onorati dall'azienda;
- Politiche di governo o modifiche legislative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa

Revisione legale

- Disciplinata dal d.lgs. 39/2010 che accorpa in un unico testo le disposizioni sulla revisione legale dettando:
 - Norme sull'accesso e l'esercizio della revisione legale
 - Sulle modalità di affidamento ed estinzione dell'incarico
 - Sui poteri, doveri e responsabilità dei revisori
 - Sul sistema di controllo pubblico e sanzionatorio di natura civile e penale per persone fisiche e società che esercitano la revisione
 - Art. 14: I revisori a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustrano i risultati della revisione legale; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

- Il decreto n. 135/2016, in vigore dal 5 agosto 2016, ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Inoltre il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato anche il regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014, vigente dal 17 giugno 2016, sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Entrambi i testi hanno dato luogo ad una nuova riforma della revisione legale dei conti
- La revisione legale, ai sensi del d.lgs. 39/2010, deve essere svolta in conformità ai principi adottati dalla Commissione Europea. Detti principi sono gli ISA (International Standard Auditing), emanati dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) specifico *board* istituito in seno all'IFAC (International Federation of Accountants), i quali una volta tradotti nelle varie lingue europee verranno trasmessi alla Commissione Europea che li adotterà con regolamento comunitario applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE).

- In attesa che la Commissione Europea adotti i principi di revisione come sopra indicato, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, in conformità ai principi internazionali, da associazioni e ordini professionali, congiuntamente al MEF e alla Consob (art. 11). A tal fine il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha elaborato un set di principi di revisione, oggetto di specifica determina emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) in data 23 dicembre 2014, che sono convenzionalmente definiti "principi di revisione internazionali (ISA Italia)"
- Con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 12 gennaio 2018 e 31 luglio 2017 i principi sono stati aggiornati a causa dell'attuazione da parte dell'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) di un ampio progetto di rivisitazione degli standard internazionali che regolano le modalità di redazione della relazione del revisore.

Le principali innovazioni contenute nei nuovi *Auditor Reporting Standards* sono le seguenti:

- l'anticipazione del paragrafo contenente il giudizio di revisione che deve ora essere posizionato all'inizio della relazione di revisione, seguito immediatamente dopo dal paragrafo "*Elementi alla base del giudizio*";
- limitatamente alla revisione dei bilanci delle società quotate l'introduzione di una sezione *ad hoc* contenente gli aspetti chiave della revisione contabile (key audit matters) (ISA Italia 701) in modo tale da fornire una maggiore trasparenza sulle attività svolte dal revisore in esecuzione del proprio incarico. In Italia ai sensi dell'art. 10, par. 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 537/14 tale previsione deve essere applicata alle revisioni contabili dei bilanci di tutti gli enti di interesse pubblico;
- limitatamente alla revisione dei bilanci delle società quotate, l'inserimento del nome del responsabile dell'incarico di revisione. Nell'ordinamento italiano tale previsione già si applica a tutti gli incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. n. 39/10;

- l'introduzione di una dichiarazione esplicita di indipendenza da parte del revisore in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili;
- l'inserimento di una informativa specifica e dettagliata in merito alla verifica del presupposto della continuità aziendale che include una descrizione delle responsabilità del management in merito al rispetto del presupposto del *going concern*. In presenza di un'incertezza significativa il revisore è tenuto a richiamare l'attenzione sulla relativa informativa di bilancio, se ritenuta adeguata, ovvero a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio;
- una più dettagliata descrizione delle responsabilità del revisore

Relazione di revisione (art 14 dlgs 139/2010 come modificato dal dlgs 135/2016)

■ Contiene

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;
- b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;
- f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;
- g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale

Giudizio del revisore (ISA 700- 705)

1. Senza rilievi: il revisore valuta positivamente l'esito delle verifiche non essendo emersi errori significativi. Ove le irregolarità siano ritenute non irrilevanti il revisore può inserire le segnalazioni che ritiene opportune (paragrafo d'enfasi o richiamo d'informativa) affinché l'informazione sia completa;
2. Con rilievi, si rende necessario in due circostanze:
 - Vi sono state limitazioni all'attività di verifica ma non così sostanziali da comportare l'impossibilità ad emettere un giudizio;
 - Sono emersi errori o punti di disaccordo con gli amministratori sulla rappresentazione di alcune informazioni contabili ma non tali da comportare l'emissione di un giudizio negativo;

3. Negativo: errori e punti di disaccordo significativi e pervasivi
4. Impossibilità ad esprimere un giudizio: limitazioni all'attività di controllo tali da impedire l'acquisizione di elementi probativi sufficienti alla maturazione di un giudizio

Principio di revisione SA Italia 720B – Giudizio di coerenza e conformità della relazione di gestione al bilancio e dichiarazione di errori

- Si definisce incoerenza la presenza di informazioni nella relazione sulla gestione che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile. Ad esempio differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione
- La mancanza di conformità riguarda invece l'assenza, nella relazione sulla gestione di informazioni richieste dalle norme di legge
- L'errore è la presenza di informazioni ritenute dal revisore non correttamente rappresentate in quanto formulate in modo contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e alla comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio. L'errore è significativo quando potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.
- Il giudizio del revisore sulla Relazione sulla gestione non è un giudizio di veridicità e correttezza e il revisore non deve acquisire elementi probativi ulteriori rispetto a quelli acquisiti nel corso della revisione contabile.

Relazione di revisione

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società XYZ S.p.A /S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro [mio] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre [mie] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. **Siamo indipendenti [Sono indipendente] rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.**

Riteniamo [Ritengo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale [sindaco unico] per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale [sindaco unico] ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri [miei] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro [mio] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo [ho] esercitato il giudizio professionale ed abbiamo [ho] mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo [ho] identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo [ho] definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;

abbiamo [ho] acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro [mio] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

abbiamo [ho] acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

abbiamo [ho] valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

•siamo giunti [sono giunto] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti [sono tenuto] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro [mio] giudizio. Le nostre [mie] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

•abbiamo [ho] valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

abbiamo [ho] comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della XYZ S.p.A /S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della XYZ S.p.A/S.r.l. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo [ho] svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della XYZ S.p.A/S.r.l. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro [mio] giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della XYZ S.p.A./S.r.l. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo [ho] nulla da riportare.

Impatto COVID-19

- Contesto di incertezza diffusa che rende impossibile fare previsioni sufficientemente attendibili di costi, ricavi e flussi di cassa al 31.12.2020 per determinare se potersi considerare in continuità aziendale. Non si è in grado di sapere quando l'emergenza sanitaria terminerà e quando ci sarà la ripresa delle attività. Perciò il legislatore è intervenuto per la derogabilità, a determinate condizioni del presupposto della continuità e la sospensione delle conseguenze di perdite rilevanti
- Il DL 17.3.2020 n. 18 art. 106 (decreto "Cura Italia") ha prorogato il termine ordinario per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2019 di 60 giorni, a prescindere dalle condizioni richieste dall'art. 2364 c.c.
- L'art. 6 del DL 23/2020 (c.d. DL "Liquidità") per gli esercizi chiusi dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del DL 23) al 31.12.2020 dispone che non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-*bis* co. 4, 5 e 6 e 2482-*ter* c.c. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c.

Continuità Aziendale (deroga art. 7 di 23/2020)

- Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del c.c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente". "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati".
- Si tratta di neutralizzare gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19 "... consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020". La prospettiva della continuità aziendale viene, quindi, "congelata" in attesa che il quadro normativo ed economico sia riportato a normalità, al fine di evitare che siano adottati "criteri deformati".

- Emendamento approvato all'art. 38 bis DL Rilancio(riformulazione art. 7): «nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile sia effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile e nella relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile possa comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.»

Documento interpretativo 6 – OIC - 4 maggio 2020

In sostanza l'emendamento recepisce il documento Interpretativo 6 dell'OIC

Deroga alla continuità aziendale all'art. 2423-bis c.c. nella redazione dei bilanci d'esercizio:

-chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019). Se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 o 22 dell'OIC 11. Non è possibile attivare la deroga se invece alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) e dalla valutazione prospettica emergeva una situazione per cui non vi erano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (par. 23, OIC 11) oppure quando, a norma dell'art. 2485 c.c., fosse stata accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. (par. 24, OIC 11);

- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) ovvero in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). La società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività quindi solo se i bilanci redatti con riferimento, ad esempio, al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020, rispettavano il principio della continuità aziendale.

Le disposizioni si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio, mentre non si applica ai bilanci approvati dall'organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

Il Documento OIC prevede dunque la sterilizzazione dei fatti successivi al 31 dicembre 2019 attraverso la disapplicazione del par. 59 c) dell'OIC 29 (fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale) estesa a tutti gli eventi successivi alla chiusura del bilancio che non comportano aggiustamenti sulle voci di bilancio (cosiddetti fatti successivi non adjusting, tra i quali rientra la pandemia).

- Documento Interpretativo OIC 6: Il tema della continuità nel bilancio 2019 si collega in modo molto stretto con l'informativa di bilancio. La società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Per i bilanci chiusi al 31.12.2019 il Coronavirus è qualificabile, in conformità al principio contabile OIC 29 o IAS 10 come un "*non adjusting event*", ossia, un fatto di rilievo da illustrare nella Nota integrativa che, pur non richiedendo variazioni nel bilanci, una mancata comunicazione dello stesso potrebbe compromettere la possibilità degli utilizzatori del bilancio di fare corrette valutazioni e assumere appropriate decisioni.

Gli eventi successivi "*non adjusting*" sono disciplinati dall'art. 2427 c.c. il quale al n. 22-*quater*, dispone che nella Nota integrativa vanno indicati "*la natura e l'effetto patrimoniale finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*".

Con riferimento alla Relazione sulla gestione il revisore deve verificare che gli amministratori abbiano aggiornato l'informativa relativa alla prevedibile evoluzione della gestione, con particolare riguardo ai rischi e alle incertezze a cui la società è esposta - rischio di mercato, di credito, di liquidità- ai fini del rilascio del giudizio di coerenza con il bilancio e di conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.

Comunicazione OIC maggio 2020

- Il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019. Qualora vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione;
- Il paragrafo 25 dell'OIC 9 che prevede che i flussi finanziari futuri delle immobilizzazioni sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti;
- Il paragrafo 59(b) dell'OIC 29 che prevede, come esempio di fatto che non deve essere recepito nei valori di bilancio, la distruzione di un impianto che avviene dopo la data di riferimento del bilancio. Quindi un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura;
- Ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa

Esempio di adeguata informativa in Nota Integrativa:

Criteria di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. La società avendo identificato, nella valutazione prospettica della continuità aziendale, una significativa incertezza legata alla crisi pandemica COVID-19 – soprattutto riguardante le dinamiche imprevedibili e i conseguenti effetti – pur ritenendo di poter redigere il bilancio sulla base del presupposto della continuità, si è avvalsa della deroga ex art. 7 del DL 23/2020, al fine di conferire certezza alla redazione del bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale. In conformità al documento interpretativo OIC 6, non ha considerato nell'analisi gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Continuità aziendale, COVID-19

La diffusione epidemiologica del COVID-19 si è sviluppata repentinamente e in modo imprevisto a partire dal mese di febbraio 2020. Come riportato nella sezione dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio di questa Nota integrativa, le misure restrittive imposte dall'Autorità governativa hanno influenzato negativamente i risultati della società nei primi mesi 2020.

Sono state fatte diverse analisi di scenario sulla base del momento di ripresa dell'attività produttiva e dell'incremento atteso della produzione e dei ricavi.

Adotteremo misure di monitoraggio per prevenire gli effetti del COVID-19 che comprendono la riduzione degli investimenti programmati, la vendita promozionale degli stock di magazzino più obsoleti, l'utilizzo di ammortizzatori sociali, la revisione dei contratti di affitto, l'adeguamento stringente alle norme di sicurezza e salute del personale in modo da evitare interruzioni del lavoro, la riduzione delle spese generali, il congelamento della distribuzione di dividendi, la rinuncia dei soci ai finanziamenti erogati in passati esercizi per euro [...], l'ottenimento di finanziamenti garantiti dallo Stato e di contributi a fondo perduto previsti nelle misure adottate dal Governo.

Sulla base delle informazioni attualmente note e dei possibili scenari di evoluzione dell'epidemia COVID-19 nonché della concreta fruibilità delle misure di agevolazione governative, si ritiene che l'utilizzo del presupposto della continuità sia appropriato ma che si sia in presenza di un'incertezza significativa derivante dalla pandemia COVID-19.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

La diffusione epidemiologica del COVID-19 si è sviluppata repentinamente e in modo imprevisto a partire dal mese di febbraio 2020. Le misure restrittive adottate dal Governo hanno influenzato le nostre attività in modo significativo.

La riduzione degli approvvigionamenti da imprese colpite dalla pandemia ha ridotto e ritardato la nostra capacità di produzione. Abbiamo dovuto interrompere [ridimensionare] la nostra attività per le misure restrittive imposte dal Governo a partire dal [gg/mm/2020] e le abbiamo riprese dal [gg/mm/2020].

La riduzione dei ricavi registrata fino al [gg/mm/2020], rispetto al corrispondente periodo del 2019 ammonta a [euro ..., pari a circa il ...%]. Nel 2020 il risultato operativo è diminuito significativamente essendo stati chiusi nei mesi [...] con una perdita stimata di [euro ...]. Le disponibilità finanziarie sono state impattate in modo significativo e abbiamo dovuto ricorrere ad un maggiore utilizzo degli affidamenti bancari nonché alla richiesta di finanziamenti statali garantiti per euro [...]. Ad oggi il finanziamento garantito è [non è] stato concesso.

Dopo la chiusura dell'esercizio abbiamo stimato potenziali perdite su crediti per euro [...] e svalutazioni di magazzino di circa euro [...].

Abbiamo rinegoziato debiti con alcuni fornitori per l'esercizio 2020 che portano un beneficio a Conto economico di circa euro [...] e sulle liquidità di [...].

Il Governo ha varato misure di sostegno (anche a fondo perduto) che potrebbero migliorare l'impatto del COVID-19 sui nostri risultati e sulla liquidità. Stiamo verificando in che misura sia possibile fruire di tali benefici.

Se la crisi dovesse perdurare nel 2020 la società potrebbe registrare risultati ulteriormente negativi sia in termini economici che finanziari. Allo stato non è possibile stimare con attendibilità l'impatto sulle nostre attività nei prossimi mesi dell'esercizio 2020.

Si veda anche quanto riportato nella Nota integrativa a proposito dell'utilizzo del presupposto della continuità e nella Relazione sulla gestione a proposito dei principali rischi a cui è esposta la società e dell'evoluzione prevedibile della gestione.

■ Esempio di informativa nella relazione di gestione:

Evoluzione prevedibile della gestione, principali rischi legati al COVID-19

Come illustrato nella Nota integrativa nella sezione «Continuità aziendale» e nella sezione «Fatti successivi alla chiusura dell'esercizio», la crisi pandemica COVID-19 e le conseguenti misure restrittive adottate dal Governo hanno impattato in modo rilevante sulla nostra attività a partire da febbraio 2020. I ricavi dei primi [...] mesi del 2020 si sono ridotti del [...] % rispetto allo stesso periodo del 2019 e gli insoluti nello stesso periodo sono passati dal di [...] % al [... %]. Tali eventi hanno comportato una perdita operativa di circa euro [...] alla data del [gg/mm/2020]. Il miglioramento dei risultati e della redditività nei prossimi mesi dell'esercizio 2020 dipenderà dalla durata del periodo durante il quale le aree geografiche in cui operiamo saranno impattate dal COVID-19 e dalla misura e dai tempi in cui le misure agevolative del Governo saranno concesse. La Società bloccherà gli investimenti di sviluppo fino a quando non vi sarà maggiore chiarezza sugli scenari futuri. Al momento non intendiamo ridurre stabilmente la forza lavoro, tuttavia, se la pandemia COVID-19 dovesse protrarsi ulteriormente, potremmo rivalutare tale aspetto. Abbiamo sottoscritto un nuovo finanziamento garantito dallo Stato di euro [...] a cui potremo attingere qualora la situazione attuale dovesse persistere. Non distribuiremo dividendi e i soci hanno rinunciato ai finanziamenti fatti in passati esercizi per euro euro [...].

Relazione di revisione (Assirevi documento di ricerca 235 del 4 giugno 2020):

■ *Giudizio*

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dallo Stato patrimoniale al 31.12.2019, dal Conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa.

A nostro giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al 31.12.2019 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, **incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del DL 8.4.2020 n. 23.**

- **Corretta applicazione della deroga in presenza di significative incertezze sulla continuità aziendale - Giudizio senza rilievi**

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo "*Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*" della presente Relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della Nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori, a causa degli effetti dirompenti dell'epidemia di COVID-19, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del DL 8.4.2020 n. 23.

Gli Amministratori [L'amministratore unico] riportano [riporta] di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale, ai fini dell'esercizio della citata deroga, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11. Nella valutazione dell'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale, gli amministratori [l'amministratore unico] dichiarano [dichiara] di non aver considerato gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2019 (31 dicembre 2019), come previsto dal Documento Interpretativo D.L. 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" dell'OIC.

Nei paragrafi "Continuità aziendale" e "Eventi successivi" gli Amministratori [l'amministratore unico] hanno [ha] riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze e gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell'esercizio 2020.

Il nostro [mio] giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

■ Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo “Richiami di informativa”, gli Amministratori [l’amministratore unico] nel valutare i presupposti di applicabilità della deroga *ex art. 7 D.L. n. 23/2020*, riferiscono [riferisce], nel bilancio d’esercizio, di aver ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi successivi a detta data, come previsto dal citato Documento interpretativo 6 dell’OIC. Alla luce di tale circostanza, non abbiamo [ho] tenuto conto di tali eventi successivi nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “Continuità aziendale”.